

**LEGGE REGIONALE**

**ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**RELATORE PASQUALE DI GIOIA**

Signor Presidente e Colleghi Consiglieri,

la presente legge riconosce un livello regionale di competenza nell'ambito dell'esercizio complessivo della funzione di protezione civile, istituendo il Settore Regionale di Protezione Civile.

Il contesto della normativa statale attualmente in vigore prevede, infatti, in questa materia, la partecipazione della Regione, quale Ente locale territoriale, insieme con le altre amministrazioni dello Stato, alla organizzazione della protezione civile.

In particolare la Legge 996/70 ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 66/81, nel disciplinare l'impegno collettivo per un'organica azione tesa a fronteggiare le calamità naturali e le catastrofi, riconosce il concorso del livello istituzionale regionale alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attività produttive e dei beni dalle conseguenze di pubblica calamità; inoltre al di là dello spazio operativo individuato dai provvedimenti legislativi appena citati, la Regione, nell'ambito delle funzioni trasferite e delegate dallo Stato, con D.P.R. 8/72 e con il D.P.R. 616/77 ha ricevuto i poteri e le deleghe necessari e responsabilizzanti in relazione al coordinamento dei molteplici interventi di assistenza, indispensabili per una vera difesa dell'ambiente e del territorio, di competenza regionale dall'1.1.78 per effetto del D.P.R. 616/77.

L'opportunità di disporre di una struttura regionale preposta allo svolgimento delle attività di protezione civile, costituisce ormai una necessità urgente ed inderogabile peraltro già avvertita da moltissime Regioni italiane che, con proprie leggi, hanno provveduto a disciplinare gli interventi in questa materia ed a dotarsi di adeguate strutture di supporto.


= 2 =

In attesa che la Regione provveda alla riorganizzazione complessiva delle funzioni e delle strutture regionali, nell'immediato tale scelta appare necessaria, non soltanto in forza delle esperienze maturate fino a oggi, quanto soprattutto in presenza delle responsabilità sempre più rilevanti ascritte al Presidente della Regione e ribadite dalle recenti disposizioni ministeriali che sottolineano il ruolo operativo degli Organi regionali.

La presente legge si sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio.

Il Relatore

Pasquale Di Gioia



Art.1

La Regione nell'ambito delle proprie competenze, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n.8, e con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, nonché in conformità a quanto disposto dalla legge 8 dicembre 1970, n.996 e dal decreto del presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.66 concorre, d'intesa con i competenti organi dello Stato e con gli Enti locali, alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attività produttive e dei beni dalle conseguenze di pubbliche calamità, ponendo in essere attività di previsione, prevenzione e soccorso.

A tal fine la Regione instaura un costante rapporto di collaborazione e partecipazione con gli organi competenti dello Stato, con gli Enti locali, con gli enti, organismi ed associazioni, operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile.

Art.2

E' istituito il Settore di Protezione Civile, con i seguenti compiti:

- elaborazione e predisposizione di piani di protezione civile sulla base della conoscenza dei rischi che incombono sul territorio;
- rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al territorio regionale ed organizzazione dei mezzi e delle strutture operative da impiegare nelle emergenze;
- coordinamento delle strutture amministrative e tecniche della Regione che svolgono compiti di istituto inerenti la protezione civile;

segue Art.2

collaborazione con gli organismi statali, centrali e periferici della protezione civile volta ad assicurare nelle fasi di previsione e prevenzione, il raccordo armonico dei criteri operativi e, durante lo stato di calamità, la disponibilità necessaria all'opera di soccorso.

Art.3

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, presumibili in f.4.000.000.000, fanno carico al Cap. 0531040 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1988 e del Bilancio Pluriennale 1988/90, approvati con L.R.

Per gli esercizi successivi si farà fronte con le rispettive leggi di Bilancio.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

**II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

**DECISIONE N. 83 DEL 2/2/1988...**

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 29/1/1988..... i  
seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, L.R. n. Orga-  
nizzazione della funzione regionale di protezione civile

**Consiglio Regionale**

2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole  
sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allega-  
to che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:  
.....  
.....  
DECISIONE N. 83 DEL 2/2/1988

4. La presente decisione è stata adottata favorevole a maggioranza con l'astensione  
del Consigliere Bortone (voto della 1ª seduta del  
seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio)

5) La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Pasquale Di Girola  
.....

Consiglio Regionale  
della Puglia

1. Commissione I...  
Il... ..

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 4 /del 15.2.1988

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 15.2.1988 il seguente atto, trasmesso dalla II Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 3.2.1988

- L.R. "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Capozza, Festinante, Iafrate, Mariella, Saponaro. *Em*

contrari: